DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 67/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 novembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale il Fondo di assistenza per i finanzieri è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Maltese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1995 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Giuseppe Maltese

IL PRESIDENTE
F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 25 novembre 1999.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1998

S O M M A R I O

1. – Premessa ..... *Pag.* 13
2. – Cenni storici 16
3. – Organi dell'Ente 18
4. – Funzionamento dell'Ente 22
4.2. – Distribuzione premi e modalità 23
5. – Mezzi finanziari 24
5.2. – Attività per conto e contabilità speciali in generale 26
5.3. – Gestione del patrimonio 26
6. – Funzioni istituzionali in generale 27
6.1. – Assistenza agli orfani 27
6.2. – Assistenza al personale in servizio 28
6.3. – Assicurazioni ed indennizzi 31
6.4. – Sussidi 31
6.5. – Contributi ad enti morali 32
6.6. – Indennità di buonuscita 33
7. – Attività per conto 35
8. – Contabilità speciali 36
9. – Struttura e impostazione dei conti 37
10. – Rendiconto finanziario 39
11. – Situazione patrimoniale 52
12. – Conto economico 55
13. – Situazione amministrativa 57
14. – Considerazioni conclusive 58

- **Premessa**

La Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994 , n. 20, sulla gestione del Fondo assistenza per i finanzieri (F.A.F) per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998.

Il Fondo è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964 e le modalità di tale controllo sono quelle di cui alle richiamate norme delle leggi n. 259 del 1958 e n. 20 del 1994, in base alle quali l'ultimo referto svolto riguarda gli esercizi 1993 - 1994. [1]

Anche nel presente referto va ribadito su un piano generale il richiamo alla presenza nel nostro ordinamento di una pluralità di organismi, quale l'Ente in esame, erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a favore di "particolari categorie" di dipendenti civili e militari dello Stato.

A tale riguardo, a mero titolo conoscitivo, appare utile ricordare che, tra l'altro, in seno al Comando Generale della Guardia di finanza risultano istituiti, in tempi diversi, ed operano tre fondi di previdenza ed assistenza come appresso indicato:

a) Cassa Ufficiali Guardia di finanza che, analogamente alle Casse Ufficiali delle altre Forze Armate, eroga a tutti gli ufficiali che cessano dal servizio un'indennità supplementare (integrativa di quella dell'ENPAS, oggi INPDAP) pari al 2% dell'80% dell'ultimo stipendio conseguito, moltiplicato per gli anni di iscrizione. A fronte di tale erogazione viene operata una contribuzione del 2% dell'80% dello stipendio annuo degli iscritti durante gli anni di servizio;

b) Fondo di previdenza per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che, allo stesso modo della Cassa Ufficiali, corrisponde alle citate categorie di militari un'indennità di buonuscita (aggiuntiva di quella corrisposta dall'INPDAP) pari a 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di iscrizione, a fronte di una contribuzione del 2% per l'80% dello stipendio stesso.

Tale Fondo, oltre all'anzidetta indennità, eroga anche, in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, una liquidazione (premio di previdenza) il cui importo è rapportato agli anni di servizio e senza copertura contributiva.

---

[1] - Cfr. Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 62.

c) Fondo assistenza per i finanzieri, che è l'Ente di cui si occupa la presente relazione.

Giova chiarire che gli anzidetti emolumenti si aggiungono all'indennità di buonuscita, che lo Stato eroga a tutti i propri dipendenti (militari e civili).

Sembra utile ribadire che il perseguimento e il mantenimento dell'equilibrio nel bilancio dello Stato, comporta, tra le altre, iniziative di modifica strutturale delle fonti di spesa, nel cui contesto si colloca anche quella relativa all'assetto del sistema previdenziale.

In tale ambito, opportuna si appalesa la riconsiderazione della persistenza dei vari enti assistenziali e previdenziali come quello in esame, alimentati soltanto con proventi dello Stato.

Il problema ha già costituito oggetto di attenzione da parte del Governo e del Parlamento. Infatti, con legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), al primo comma dell'art. 9, era stata disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentivano la destinazione di risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni.

Successivamente però il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 limitava la portata del citato articolo 9, escludendo dal campo di applicazione della norma (art. 10) le associazioni e le organizzazioni aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rimaneva in via generale viva l'esigenza di perseguire gli obiettivi il contenimento della spesa unitamente alla finalità di ripristinare la parità di trattamento tra i pubblici dipendenti delle varie amministrazioni. In tale contesto l'art. 55, comma 2°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto 1° gennaio 1998, ha ripristinato la piena operatività dell'originaria disposizione del richiamato articolo 9 della legge n. 537/1993.

Recentemente sono state però apportate ulteriori modifiche al suindicato art. 9, prevedendo all'art. 26, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) che "l'abrogazione dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, disposta dall'art. 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forma di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale".

Tale norma in concreto consente ora al Fondo in questione (e di conseguenza, anche agli altri analoghi enti), di svolgere la sua attività assistenziale e previdenziale aggiuntiva.

E' auspicabile che la problematica evidenziata trovi al più presto soluzione anche nell'ambito della delega prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 145, in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza.

2. - Cenni storici

Va ricordato che il Fondo assistenza finanzieri venne istituito con legge 20 ottobre 1960, n. 1265, modificata con legge 6 ottobre 1967, n. 942 e, successivamente, con legge 2 dicembre 1980, n. 804. Al Fondo vennero devoluti il patrimonio e tutte le entrate che, in particolare, la legge 7 febbraio 1951, n. 168 attribuiva al "Fondo Massa della Guardia di finanza", prevedendo la devoluzione, in misura percentuale, delle somme riscosse dallo Stato a titolo di sanzioni pecuniarie applicate per violazioni delle leggi tributarie ai fondi di previdenza o assistenza delle amministrazioni civili o dei corpi di polizia a cui appartenevano gli accertatori delle violazioni medesime.

Per effetto delle anzidette disposizioni si provvide ad integrare le norme statutarie dei fondi destinatari delle entrate predette, ovvero ad istituire fondi presso le amministrazioni ove questi non esistevano ancora [2].

La citata legge del 1951, dispose, per l'appunto, che le quote dei proventi contravvenzionali dipendenti da accertamenti operati da militari della Guardia di finanza, fossero versati al Fondo Massa del Corpo stesso, del quale appare utile riferire taluni aspetti caratteristici.

Tale Fondo, sopravvivenza singolare di antiche istituzioni amministrative militari, traeva orgine dalle norme contenute nella legge 13 maggio 1862, n. 616, e nelle disposizioni regolamentari approvate nello stesso anno, al fine dei provvedere all'approvigionamento e distribuzione del vestiario e alla manutenzione delle armi; le sue entrate consistevano in trattenute operate sugli assegni dei militari.

Successivamente, vennero devoluti al Fondo Massa le quote dei proventi contravvenzionali stabilite dalla legge e correlativamente venne ad esso assegnato anche uno scopo assistenziale, da soddisfare con l'impiego di tali ultime entrate.

Tenuto conto dei peculiari caratteri del Fondo (accanto ai compiti assistenziali esso svolgeva funzioni proprie esclusivamente dell'amministrazione dello Stato) la gestione dell'Ente era disciplinata non già secondo gli schemi tipici di un ente pubblico, bensì come se si trattasse di una Amministrazione autonoma dello Stato.

---

2 - Così ad esempio, furono a suo tempo aggiornati i regolamenti dei fondi di previdenza del personale delle dogane, del personale delle imposte di fabbricazione e del personale dei servizi tecnici; venne costituito il fondo di previdenza del personale provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari.